



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 236 / 2023

DEL 27/07/2023

OGGETTO: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONUMENTALE PER IL RESTAURO DEL CENOTAFIO DELL'ARCH. CARLO MACIACHINI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";

PREMESSO CHE con Deliberazione di G.C. n° 75 del 16/05/2023 è stato concesso un contributo economico *una tantum* di € 1.000,00 in favore dell'Associazione Amici del Monumentale con sede a Milano in via Solferino 12 per il restauro del cenotafio dell'Architetto Maciachini collocato al Cimitero Monumentale di Milano, che si è potuto realizzare solamente a conclusione del periodo di emergenza sanitaria Covid 19, evento ricompreso nell'ambito celebrazione degli eventi culturali promossi sul territorio per ricordare il bicentenario della nascita del concittadino Arch. Carlo Maciachini, istituendo il Comitato per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Maciachini, quale partner proattivo che, in collaborazione con l'Associazione Amici del Monumentale, ha realizzato le iniziative in programma nel biennio 2018- 2019;

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 1.000,00 all'interno dell'int. 10406011000 del bilancio anno 2023-2025, esigibilità 2023 e di disporre la conseguente liquidazione in seguito a presentazione del rendiconto economico della realizzazione del restauro;

DATO ATTO che:

- l'art.6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico". Pertanto non costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

EVIDENZIATO che l'associazione per la quale si vuole erogare il contributo svolge attività a beneficio della collettività in campo sportivo, culturale, sociale e di promozione del territorio e che pertanto i contributi concessi non rientrano nel divieto imposto dall'art.6, comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 6 del 24/03/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 9 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 10 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di dare atto di quanto in premessa descritto;
- di assegnare a favore dell'Associazione Amici del Monumentale con sede a Milano in via Solferino 12 la somma *una tantum* di € 1.000,00 quale contributo economico per la realizzazione del restauro del cenotafio dell'Architetto Maciachini collocato al Cimitero Monumentale di Milano;
- di registrare l'impegno contabile derivante, imputando la stessa al capitolo 10406011000, esigibilità 2023, del bilancio anno 2023-2025;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 27/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)